

N. 2321 / 2015 R.G. TRIB.

/ MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI BARI



## TRIBUNALE DI LECCE

### SEZIONE I CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

nato in GAMBIA il

*sedicente,*

elettivamente domiciliato in San Pancrazio Salentino (Br), Piazza Umberto I, 28 presso lo studio dell'Avv. Valerio Corsa, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI BARI**

**RESISTENTE - CONTUMACE**

e con l'intervento del

**PUBBLICO MINISTERO**

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*

a scioglimento della riserva

### OSSERVA

1. , cittadino del Gambia, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 18/2/2015 e notificata il 4/3/2015, con la quale la Commissione territoriale di Bari ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria. Con detta decisione la Commissione ha invece ritenuto sussistenti - stanti le condizioni di salute del richiedente - i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, con conseguente trasmissione degli atti al Questore.

Non si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Bari. Se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso.

Non risultano carichi pendenti nei confronti del richiedente presso la Procura della Repubblica di Lecce, né precedenti penali.

Sulla base delle informazioni pervenute dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi, non risulta che il richiedente dal suo ingresso in Italia sia stato sottoposto a controllo o segnalazione da parte delle forze di polizia.

All'udienza del 23/11/2015 il difensore del ricorrente ha prodotto, a sostegno dei motivi di doglianza, copia della lettera di assunzione da parte della società Gamtel House e copia della lettera di licenziamento in data 2/4/2012, nonché di 3 buste paga; ha insistito nella richiesta di ascolto del ricorrente, già formulata in ricorso.

**2. Storia del richiedente. Domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.**

**2.1 Il racconto.** Il richiedente è stato sentito due volte davanti alla Commissione territoriale, una prima volta il 18/11/2014 e poi il 18/2/2015 per chiarimenti. Egli narra – sinteticamente – che in Gambia lavorava come tecnico informatico per la società GAMTEL, la quale svolgeva anche lavori per conto del governo e per l'esercito; egli era stato scelto, in particolare, per eseguire lavori di manutenzione informatica nella base militare di Banjul. Tuttavia, fu ad un certo denunciato alla polizia con l'accusa di avere acceduto con il suo computer ad un sito internet ([www.freedomnewspaper.com](http://www.freedomnewspaper.com)) vietato e bloccato in quanto critico nei confronti del governo del Gambia. La polizia lo convocò, lo interrogò e lo accusò anche di avere fornito al sito circa il governo del Gambia. Egli ammise di avere fatto accesso a tale sito, tramite altro sito, [www.anonymouse.org](http://www.anonymouse.org), precisando di essersi limitato a tali accessi e negando invece di avere diffuso notizie sul Gambia. Fu tenuto in carcere dal 23 marzo al 2 aprile 2014; in tale data fu rilasciato dietro cauzione e convocato a presentarsi per il processo fissato per il successivo 10 aprile. Tornato a casa si consultò con i familiari e decise di fuggire dal Gambia per paura di essere imprigionato ingiustamente.

Precisa che il sito [www.freedomnewspaper.com](http://www.freedomnewspaper.com) era in precedenza liberamente accessibile, ma che ad un certo punto il governo lo aveva vietato e bloccato, perché in Gambia non c'è libertà di informazione e lì venivano diffuse notizie critiche sul governo; la redazione del sito si era allora trasferita negli U.S.A. Egli decise di accedere ugualmente, proprio perché in Gambia tutto è sotto controllo e non c'è libertà e lui voleva essere informato e sapere la verità sui fatti che accadono nel suo paese.

Teme in caso di rientro in Gambia di essere imprigionato e accusato di complotto con gli U.S.A. e comunque di fare una brutta fine, come spesso succede nel suo paese agli oppositori (*"molte persone spariscono e non si sa che fine fanno. Tutto il mondo conosce che il Presidente del mio paese è un dittatore"*)

Tra la prima e la seconda audizione ha prodotto la copia di un documento apparentemente emesso dalla polizia del Gambia in data 26/4/2012 con la scritta *Wanted*, la sua fotografia, i suoi dati, i fatti di cui è sospettato (*"he was suspected of supplying State information to Freedom Newspaper in the U.S.A."*) e la pena prevista per il reato, o che dovrà scontare, di 15 anni (*"he is to serve 15 years jail term for the offence"*). Nel corso della seconda audizione ha chiarito che il giorno prima del processo la polizia era venuta a cercarlo e, siccome non lo trovarono, emisero questo documento di *"Wanted"*.

Sospetta che a riferire i fatti al suo capo sia stato un suo collega, che talvolta utilizzava il suo pc, forse per fare carriera e considerato che è della stessa etnia del presidente Jammeh.

**2.2 Valutazione del racconto.** Ai sensi dell'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 "Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.

Ciò posto, ritiene questo giudicante che l'odierno richiedente abbia rispettato le prescrizioni della norma appena citata: egli ha infatti, in una duplice audizione, reso un racconto coerente e plausibile del vissuto, pienamente coerente con le informazioni sul paese di origine che documentano la grave violazione della libertà di stampa, di informazione e di critica nei confronti del regime ed il fatto che le principali vittime di arresti arbitrari siano (oltre agli omosessuali) proprio i giornalisti e coloro che esprimono idee contrarie al governo; ed in tale contesto, pienamente plausibile è che il richiedente possa essere stato incriminato per avere effettuato accessi ad un sito vietato e bloccato, proprio perché critico nei confronti del rispetto dei diritti umani, nonché per il "sospetto" di avere diffuso notizie su tale stato di cose, considerato che assai spesso gli arresti e le detenzioni avvengono in Gambia assai spesso sulla base di semplici sospetti<sup>1</sup>.

Un ulteriore elemento di riscontro è dato dalla spiegazione delle modalità con cui il richiedente è riuscito ad accedere al sito bloccato, ovvero tramite il sito [www.anonymouse.org](http://www.anonymouse.org), spiegazione che è tecnicamente corretta: dalle informazioni acquisite dallo scrivente risulta infatti che grazie al servizio online *Anonymouse* è possibile (o almeno era possibile nel periodo 2012-2013) accedere a siti bloccati (quando il blocco non sia particolarmente sofisticato; ma vi è ad esempio chi afferma di averlo utilizzato per accedere a siti bloccati dalla Guardia di Finanza), digitando nel campo di testo sotto la voce *Enter URL* o *Enter website address* l'indirizzo del sito Internet da aprire e cliccando quindi il tasto "*Surf anonymously*"; dopo qualche istante sarà possibile vedere il sito bloccato<sup>2</sup>.

Il richiedente ha inoltre documentato il proprio racconto con la produzione in copia della lettera di assunzione, 3 buste paga e la lettera di licenziamento, in cui gli si contestano i fatti

<sup>1</sup> <http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Gambia.pdf>; Documento sulla situazione del Gambia 28/1/2015 del Ministero dell'Interno - Commissione nazionale per il diritto d'asilo (e fonti ivi richiamate; tra queste: USDOS - US Department of State: Country Reports on Human Rights Practices for 2013 - Gambia, The - <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dliid=220116>; Freedom House, Freedom in the World 2014, Gambia, The: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/gambia>) Sito di Human's Right Watch, riportato da Refworld.

<sup>2</sup> Si vedano, ad esempio, per informazioni su quanto sopra, i seguenti tutorial, tra quelli consultati dallo scrivente al solo fine di verificare la plausibilità del racconto del richiedente: <https://www.youtube.com/watch?v=G9NVxMvXq88>, <http://www.aranzulla.it/come-aprite-i-siti-internet-bloccati-a-scuola-o-a-lavoro-640.html>, <http://www.globalproject.info/it/produzioni/anonymous-su-il-blocco-dei-siti-streaming-da-parte-della-guardia-di-finanza/16624>

raccontati (*"you have being suspected of distributing a banned online newspaper website called [www.freedomnewspaper.com](http://www.freedomnewspaper.com) trough a hacked site called [www.anonymouse.org](http://www.anonymouse.org)"*).

Benché il presente procedimento non abbia ad oggetto la legittimità del provvedimento impugnato, ma l'accertamento del diritto del richiedente alla protezione internazionale, appare comunque opportuno, per completezza, analizzare i motivi di perplessità manifestati dalla Commissione alle lettere a), b) e c) del provvedimento stesso:

a) alla luce di quanto già osservato, non si condividono i motivi di dubbio in relazione alla – supposta – mancata spiegazione da parte del richiedente delle modalità di utilizzo del sito [www.anonymouse.org](http://www.anonymouse.org) e della modalità di eludere il blocco governativo; egli ha al contrario precisato *"io per poter entrare ho usato questo: [www.anonymouse.org](http://www.anonymouse.org)"* e poi *"Anonymouse serve solo per aprire siti vietati (...) apre una pagina con scritto toolbar e dove c'è scritto toolbar devi scrivere [www.freedomnewspaper.com](http://www.freedomnewspaper.com). A quel punto il giornale sul sito si apre e tu puoi leggere tutti i segreti"*.

b) Non appare poi significativo che il richiedente non abbia saputo – almeno secondo la Commissione – dare una spiegazione plausibile del perché il suo amico e collega abbia deciso di rivelare il suo segreto: egli, sul punto, non poteva che fare mere ipotesi e d'altra parte la storia di ogni regime è piena di delazioni e tradimenti, che possano avere le giustificazioni più svariate (il desiderio di fare carriera, come indicato dal richiedente; la vicinanza ideologica con il regime, nella quale può rientrare anche, in un paese diviso in etnie, la vicinanza etnica al dittatore; o più semplicemente, la paura di essere denunciati per non avere rivelato un fatto che sia stato poi scoperto altrimenti).

c) Sulla autenticità o meno del documento prodotto, va osservato preliminarmente, ed in linea generale, che dalla eventuale falsità materiale (accertata o ipotizzata) di un documento prodotto dal richiedente non può, di per sé, farsi discendere la non veridicità, o non plausibilità, del suo racconto: egli potrebbe infatti essersi procurato falsi documenti per corroborare un racconto *vero*, nella convinzione della necessità di documentare quanto dichiarato ma nell'effettiva impossibilità di procurarsi documentazione utile a tal fine.

Occorrerà quindi verificare in concreto se le circostanze narrate potessero o meno realisticamente essere documentate dal richiedente. Solo in tal caso potrà concludersi che egli non ha assolto tutti gli oneri richiesti dalla legge per fruire del regime probatorio agevolato di cui all'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007, ed in particolare quello richiesto dalla lettera c) (*"tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi"*). Qualora invece dovesse ritenersi che la documentazione del narrato fosse impossibile o estremamente difficoltosa, dovrà ritenersi irrilevante il tentativo del richiedente di provarlo con documenti falsi.

Nel caso in esame, stante la prassi di arresti e detenzioni illegali ed arbitrarie ampiamente documentata, è possibile che l'odierno richiedente non fosse in possesso di documenti che documentassero il suo arresto ed il suo stato di persona ricercata; o che comunque nulla gli sia stato consegnato al momento del rilascio.

Ciò posto, si rileva che non vi sono comunque sufficienti elementi per affermare che il documento prodotto sia falso: si tratta, innanzitutto, non di un "mandato di arresto" nel senso conosciuto – pur in senso atecnico – nel nostro ordinamento [provvedimento emesso da un

<sup>3</sup> Audizione 18/11/2014, pag. 4.



Giudice con il quale si dispone l'arresto di persona accusata di aver commesso gravi reati (ordinanza di custodia cautelare), eventualmente estesa al territorio ed alle autorità di altri paesi (mandato di arresto europeo)], ma di un avviso di *wanted* (non è ben chiaro a chi rivolto, se alle forze di polizia o anche alla popolazione) in cui si dà concisa esposizione del fatto per il quale è ricercato e della relativa pena e si richiede il suo arresto in caso di avvistamento. In tale contesto, non è significativo che ci si riferisca al fatto che il richiedente sia "*sospettato di avere fornito notizie sullo Stato a Freedom Newspaper negli U.S.A.*", senza alcun cenno al fatto, meno grave, di avere avuto accesso al relativo sito internet vietato.

E l'accusa di cui parla lo stesso richiedente nel racconto di avere fornito "informazioni circa lo Stato", non appare riferita alla rivelazione di improbabili segreti di Stato, ma più semplicemente di notizie sulla violazione dei diritti umani in Gambia, o di altre informazioni apprese lavorando in una società che lavorava con il Governo e con le forze armate.

**2.3 Protezione accordabile.** L'arresto, la detenzione ed i successivi provvedimenti di polizia emessi nei confronti dell'odierno richiedente costituiscono atti di persecuzione ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. b) d.lgs. 251/2007. I fatti contestati dallo Stato del Gambia attengono alla libertà di espressione e di informazione ed al fatto di avere espresso opinioni sulla politica del suo Paese, motivi quindi pienamente rientranti nel concetto di "*opinione politica*" di cui all'art. 8 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Deve quindi ritenersi fondato il timore che il richiedente sia perseguitato per motivi di opinioni politiche, che egli per tale motivo si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e che non possa a causa di tale timore avvalersi della protezione di tale Paese, né farvi ritorno. La fattispecie rientra quindi pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra e dell'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Si riconosce pertanto lo status di rifugiato.

Tenuto conto dell'ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica,

- Visto l'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011,

### RICONOSCE

al ricorrente nato in GAMBIA il  
*sedicente*, lo status di rifugiato di cui all'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 ed all'art. 2 comma 1 lett. e) ed f) d.lgs. 251/2007.

Compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Lecce, 30/04/2016

Il Giudice  
(*Ottavio Colamartino*)